



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Repertorio n. 39 del 27.06.2013

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'anno 2013, il giorno 28 del mese di giugno, presso la sede del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, in via Kennedy n. 34, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in duplice originale, tra

- la dott.ssa Matilde Menicozzi, Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, in rappresentanza della Provincia di Ascoli Piceno, nata a Grottammare il 11.8.1952, CF MNC MLD 52M51 E207P, domiciliata presso la sede della Provincia;
- la sig.ra ALMONTI TERESA, nata a Offida il 10.06.1974 ed ivi residente in Via U. Terracini n. 20 D. I. patente di guida n. AP2189288K rilasciata dal Prefetto di Ascoli Piceno, CF LMNTRS74H50G005P la quale, per tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la propria residenza, di seguito denominato, per brevità, "collaboratore";

Premesso

- che in riferimento alla DGR n. 992/2008 è stato approvato con determinazione n. 46 del 08.02.2011 l'Avviso pubblico recante "Misure di accompagnamento e di sostegno all'occupazione finalizzate ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati appartenenti a nuclei familiari a basso reddito";
- che ai sensi delle linee guida regionali, approvate con la citata DGR. n. 992/2008 e ss mm, le Amministrazioni che attuano l'intervento devono individuare un tutor incaricato di funzioni didattico organizzative al fine di agevolare nella fruizione il destinatario delle misure di accompagnamento;
- che con determinazione dirigenziale n. 9/PLFP del 11 gennaio 2012 è stato approvato l'invito a manifestare interesse a svolgere attività di tutoraggio tra i soggetti con laurea e competenze certificate ai sensi della DGR n. 1071/2005 e tra i soggetti iscritti all'Albo dei professionisti esterni di cui alle DGR n. 2917/2001 e n. 35/2007;
- che con determinazione n. 43/PLFP del 25/01/2012 è stato approvato l'elenco dei tutor a cui affidare l'incarico predisposto secondo i criteri fissati nel predetto invito a manifestare interesse e sono stati individuati i tutor a cui conferire gli incarichi;

- che le risorse finanziarie per il conferimento dell'incarico sono impegnate al capitolo di spesa n. 593, con imputazione al Programma Operativo Regionale Obiettivo 2 **F.S.E. 2007 2013 Asse III** Inclusione sociale –Obiettivo Specifico g)–Categoria di spesa 71, attività n.13 del documento di attuazione al POR;
- che con determinazioni n. 20 del 16/01/2012 e n. 30 del 05/02/2013, si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie dei soggetti svantaggiati approvate con determinazione dirigenziale n. 284 del 12/07/2011 per ulteriori n. 120 misure di accompagnamento e n. 55 misure di accompagnamento;
- che con determinazione n. 31 del 05/02/2013 si è proceduto ad affidare ulteriori incarichi di tutoraggio scorrendo dall'elenco approvato con D.D. n. 43 del 25/01/2012;

per quanto sopra premesso, le parti concordano nello stipulare un contratto di lavoro autonomo nella forma giuridica della collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione e

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno conferisce n.1 incarico di tutor secondo la forma contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa alla sig.ra Almonti Teresa, che accetta. L'incarico ha ad oggetto le seguenti attività: fornire ai soggetti destinatari delle misure di accompagnamento e sostegno all'occupazione, individuati dall'Amministrazione Provinciale secondo le modalità di cui all'Avviso Pubblico provinciale approvato con determinazione n. 46 del 8/2/2011, le motivazioni e l'orientamento pratico, unitamente alle informazioni ed alla consulenza personalizzata, al fine di agevolare un approccio attivo nel mercato del lavoro; che, in particolare, a titolo esemplificativo, il tutor :

- . ⇒effettua il bilancio di competenze/orientamento
- . ⇒coadiuva il destinatario nell'attuazione del percorso di inserimento
- . ⇒esegue i compiti specifici che il CIOF gli assegna, in relazione alle specifiche esigenze del destinatario;
- . ⇒collabora alla ricerca del soggetto ospitante utilizzando la propria rete di conoscenze;
- . ⇒partecipa all'attività di formazione d'aula secondo le modalità stabilite dal CIOF
- ⇒organizza l'attività di formazione individuale, su indicazione del CIOF
- . ⇒assicura il buon successo dell'esperienza lavorativa presso il soggetto ospitante
- . ⇒fornisce informazioni e ottiene informazioni supplementari a quelle offerte dal CIOF
- . ⇒assicura il supporto del destinatario delle misure nella gestione amministrativa dell'esperienza lavorativa sia presso la Provincia che presso il soggetto ospitante

L'incarico comporta l'espletamento delle funzioni di tutoraggio nei confronti di n. 1 soggetto destinatario delle misure di accompagnamento e di sostegno all'occupazione. Tali soggetti vengono individuati e assegnati dal Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro. L'incarico viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del

Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera coordinata e continuativa e di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione, con possibilità di prestare l'attività all'interno dei locali del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro, dei CIOF di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e presso il soggetto ospitante i destinatari delle misure di accompagnamento ed avrà come referente la Dirigente del Servizio dott.ssa Matilde Menicozzi.

Art. 2 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Al fine del conseguimento degli impegni di cui all'articolo 1), il collaboratore è tenuto a presentare un elaborato finale che indichi dettagliatamente le attività svolte e le metodologie proposte in riferimento alle attività di cui all'articolo precedente nel termine perentorio di scadenza del contratto. Tale documentazione dovrà essere prodotta in copia cartacea e su supporto informatico.

Art. 3 AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere della subordinazione e comporta, da parte del medesimo prestatore d'opera, l'esecuzione della prestazione senza l'osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici, con propria organizzazione di lavoro, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con l'organizzazione dell'Ente in relazione alle modalità di esecuzione delle attività che si esplicherà anche, ma senza esercizio, né attivo né passivo, di potere gerarchico o disciplinare, nel necessario raccordo con le attività ed il personale degli Uffici del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro e dei Centri Impiego provinciali. L'Amministrazione Provinciale si impegna a mettere a disposizione dell'incaricato la documentazione e le dotazioni strumentali dell'Ente che lo stesso avrà facoltà di usare presso gli uffici per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle prestazioni in oggetto.

L'Amministrazione Provinciale si impegna a fornire ogni forma di assistenza richiesta dalle circostanze e diretta a facilitare l'espletamento dell'incarico. Il presente contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, ma il collaboratore è obbligato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal prestatore d'opera che non potrà avvalersi di sostituti. La Provincia è sollevata da ogni responsabilità per danni a terzi eventualmente provocati dal collaboratore nello svolgimento dell'incarico.

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è connessa alla durata dell'erogazione delle misure di accompagnamento e di sostegno nei confronti dei soggetti svantaggiati destinatari delle misure ed è in via presuntiva di dodici mesi e viene esclusa, come per legge, ogni proroga tacita. Si precisa che qualora il soggetto destinatario delle misure di accompagnamento a cui è collegato il tutor non dovesse terminare il progetto entro il termine di dodici mesi per cause imprevedibili e/o giustificabili dall'Amministrazione, l'incarico si intende automaticamente prorogato fino la termine delle misure di accompagnamento. Si precisa che il presente contratto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 18 e comma 54, della legge n. 244/2007.

Art. 5 COMPENSO

La Provincia corrisponderà al collaboratore, quale compenso delle prestazioni di cui al presente contratto, la somma di € 500,00 a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali sia a carico dell'Ente che del collaboratore stesso, onnicomprensiva di oneri e spese.

Art. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui la prestazione non sia eseguita secondo quanto indicato negli artt. 1) e 2) del presente contratto o nel caso in cui l'incaricato abbia in essere o assuma incarichi professionali incompatibili con quello affidato.

Art. 7 RISOLUZIONE

L'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando non vengono rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del contratto;
- b) quando il collaboratore non adempie usando la diligenza che l'incarico richiede ai sensi di quanto statuito dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 8 REVOCA

L'Amministrazione Provinciale può revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, quando viene meno per qualsiasi ragione il rapporto fiduciario con il soggetto esterno ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico. In caso di revoca si provvederà a darne avviso al prestatore d'opera con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dieci giorni prima. La revoca è efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione. E' fatta comunque salva la corresponsione da parte dell'Amministrazione Provinciale al prestatore d'opera delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.

Art. 9 PROPRIETA' DEI PRODOTTI

I diritti di proprietà e di utilizzazione degli elaborati e delle procedure software e di altro materiale predisposto dal prestatore d'opera occasionale in esecuzione del presente contratto, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale anche in caso di revoca o risoluzione contrattuale.

Art. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il prestatore d'opera ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Il prestatore d'opera si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 11 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.


Art. 12 NORMATIVA APPLICABILE

Il presente contratto è regolato da quanto ivi indicato, dalla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa e dal regolamento provinciale sull'affidamento degli incarichi professionali a soggetti esterni all'Ente. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rimandano a quanto previsto dal Codice Civile. La Provincia prende atto che il collaboratore, nel caso abbia dichiarato di non essere iscritto ad alcun albo professionale e di non aver obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali, provvede ad inoltrare alla competente sede INPS "Domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 08.08.1995, n.335". Sarà peraltro suo obbligo comunicare, tempestivamente, alla Provincia qualunque variazione di tale stato di fatto.

Ovvero


La Provincia prende atto che il collaboratore ha dichiarato di essere iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 08.08.1995, n.335 La Provincia provvederà alla denuncia nominativa del collaboratore all'INAIL, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 23.02.2000 n. 38.

Il Collaboratore



Il Dirigente

del Servizio Formazione Professionale
e Politiche Attive del Lavoro



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, il prestatore d'opera dichiara di ben conoscere e approvare specificamente le disposizioni del presente contratto ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 2 (Obblighi del contraente), art. 3 (Autonomia del contraente), art. 4 (Durata del contratto), art. 5 (Compenso) art. 6 (Clausola risolutiva espressa), art. 7 (Risoluzione) art. 8 (Revoca), art. 11 (Controversie). Il Collaboratore, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, autorizza l'Amministrazione Provinciale al trattamento dei dati personali e di quelli contenuti nel proprio *curriculum vitae*, per le finalità di cui al presente contratto.

Il collaboratore



Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/72

